



PROVINCIA DI GENOVA

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale

**DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO AMBITI NATURALI, CACCIA E PESCA**

Prot. Generale n. 0018011 Anno 2014

Deliberazione n. 6 del 19 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: Approvazione del Piano faunistico venatorio della Provincia di Genova.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore 10:15, presso la sede della Provincia di Genova;

Il Commissario Straordinario

Signor Giuseppe Piero Fossati, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n.° 114 del 17.05.2012, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della Provincia di Genova con il contestuale conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Provinciale, alla Giunta ed al Presidente;

Visto, altresì, il successivo Decreto del Prefetto di Genova del 10.05.2012, come modificato dal successivo Decreto del 16.11.2012, con cui sono stati nominati Sub Commissari la dott.ssa Flavia Anania e il dott. Carmine Battista;

Con l'assistenza del Segretario Generale dott. Araldo Piero ;

ADOPTA

Con i poteri del Consiglio Provinciale la seguente deliberazione;

Il PFV è uno strumento di pianificazione, istituito dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", finalizzato a tutelare la fauna selvatica omeoterma, regolamentare il prelievo venatorio, fornire indirizzi e strategie per la gestione del territorio e il miglioramento degli habitat.

Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Una percentuale massima pari al 15 per cento del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Sul rimanente territorio sono promosse forme di gestione programmata della caccia, con la suddivisione del TASP in Ambiti territoriali di caccia (ATC).

Il PFV comprende (art. 10, comma 8 L. 157/92):

- a) le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;
- b) le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;
- c) i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La l.r. 29/94 e ss.mm.ii. arricchisce ulteriormente il quadro, stabilendo che il PFV provinciale comprenda:

- la suddivisione del TASP venabile in ATC (art. 3 comma 6) nonché (art. 6 comma 3):
- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

L'art. 6, comma 1 della L.R. 29/94 stabilisce che le Province predispongono piani faunistici venatori entro due anni dal ricevimento degli Indirizzi regionali per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali che la Giunta regionale approva ogni cinque anni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 29/94.

La Regione Liguria ha approvato, con DGR n. 387 del 15/04/11, gli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 l.r. 29/1994)", pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anno XLII n. 20 parte II del 18/05/2011.

Deliberazione n. 6 del 19/02/2014

Gli Indirizzi regionali sono stati ricevuti dalla Provincia di Genova il 23 giugno 2011 (ns. prot. 76312/2011) e l'iter di approvazione del nuovo piano faunistico venatorio provinciale è stato formalmente avviato con Determinazione dirigenziale n. 5352/108057 del 15/09/2011.

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale pongono in evidenza la necessità di individuare con il PFV, ai fini del computo del TASP protetto, i seguenti istituti:

- i Valichi montani: aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- le aree boscate percorse dal fuoco, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della L. n. 353/00;
- i fondi sottratti all'esercizio venatorio, nelle tipologie previste all'art. 15 della L. n. 157/92 e all'art. 8 della l.r. n. 29/94, con particolare riferimento ai fondi chiusi, la cui istituzione è notificata dai proprietari alla Provincia;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100);
- le pareti di roccia, oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nelle quali è istituito dalle Amministrazioni provinciali il divieto di arrampicata ai sensi dell'art. 11 l.r. n. 29/94.

Il PFV è articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.

Il DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. prevede, all'art. 5 comma 2, l'obbligo di valutazione d'incidenza per i piani faunistico venatori.

La procedura di valutazione di incidenza del PFV della Provincia di Genova, il cui territorio è interessato dalla presenza di numerosi siti di importanza comunitaria (SIC) e di una zona di protezione speciale (ZPS), è compresa nell'ambito della VAS (art. 10, comma 3 D. Lgs. 152/06, art. 8 comma 4 l.r. 32/12).

Sono infatti soggetti a VAS i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, comma 1 D. Lgs. 152/06; art. 3, comma 1 l.r. 32/12) e, tra gli altri, i piani "per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni." (art. 6, comma 2, lett. b D. Lgs. 152/06; art. 3, comma 2 l.r. 32/12).

Nel contesto delle procedure di VAS, con nota prot. 55697 del 02/05/2012 è stato trasmesso alla Regione Liguria e ai soggetti competenti in materia ambientale il rapporto preliminare del piano faunistico venatorio della Provincia di Genova, ai sensi dell'art. 8 l.r. 32/12. A seguito di tale trasmissione, con nota prot. 72449 del 14/05/2012, la Regione Liguria ha attivato il 09/05/2012 il processo di consultazione/scoping, la cui fase è stata chiusa con nota prot. 117083 del 03/08/2012, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Con nota prot. 127487 del 18/10/2012, la Provincia di Genova ha chiesto, al fine della definizione del nuovo piano faunistico venatorio, osservazioni e proposte ai componenti il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'art. 52 l.r. 29/94 e agli Ambiti Territoriali di Caccia, assegnando agli stessi soggetti il termine di trenta giorni per la presentazione delle proprie indicazioni.

In data 17/6/2013 il PFV, redatto ai sensi degli Indirizzi regionali, è stato presentato al Comitato Tecnico Faunistico-venatorio, ai sensi dell'art. 6 comma 3 l.r. 29/94;

Il PFV è stato quindi adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 15/66185 del 18/06/2013, composto dalla seguente documentazione:

- Relazione
- Rapporto Ambientale, contenente lo Studio di incidenza
- Sintesi non tecnica
- Carta del Piano Faunistico Venatorio in scala 1:85.000
- Carta dello Studio di incidenza in scala 1:25.000

Con nota prot. 66017 del 18/06/2013 il PFV adottato è stato trasmesso alla Regione Liguria, corredato del relativo Rapporto ambientale - comprensivo di Studio di incidenza e Sintesi non tecnica - ai sensi dell'art. 9 l.r. 32/2012.

Il Rapporto ambientale è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e dall'art. 8 della l.r. 32/2012 "Disposizioni in materia di

Deliberazione n. 6 del 19/02/2014

valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)" e contiene gli elementi di cui all'Allegato G del decreto n. 357/97, ovvero lo studio di incidenza elaborato ai sensi della l.r. 28/09 e della DGR 30/13.

Il Rapporto ambientale, oltre a includere lo Studio di incidenza, individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che potrebbero essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PFV.

Con la pubblicazione sulla parte IV del BURL n. 27 del 03/07/2013 di un avviso contenente il titolo della proposta del piano, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi nelle quali prendere visione del piano e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, si è avviata la procedura di Valutazione ambientale strategica, presso il Dipartimento Ambiente della Regione Liguria (autorità competente).

A seguito delle osservazioni pervenute nel corso della fase di consultazione pubblica della procedura di VAS, è stata comunicata alla Regione Liguria, con PEC prot. 121098 del 27 novembre 2013, l'intenzione della Provincia di Genova di apportare alcune modifiche al PFV, accogliendo alcune proposte di modifica, ritenute non in grado di alterare in modo significativo il quadro pianificatorio preso in esame nel Rapporto ambientale:

- modifica della ZRC Pratorondanino
- modifica della ZRC Val Noci
- soppressione dell'Oasi Forte Ratti
- modifica della ZRC Roccagrande
- adeguamento cartografico della perimetrazione della ZAC Casa del Romano

La Regione Liguria, dopo aver consultato i soggetti competenti in materia ambientale individuati con riferimento ai contenuti specifici del piano, le strutture regionali competenti in relazione alle tematiche trattate, nonché il Comitato VAS, ha espresso il parere motivato di cui all'art. 10 l.r. 32/2012.

Tale Parere motivato, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 27/12/2013, è comprensivo di Valutazione d'incidenza secondo quanto stabilito all'art. 7 della l.r. 28/09.

Sia il parere regionale, relativo alla valutazione ambientale strategica del PFV, sia la valutazione d'incidenza nello stesso contenuta sono positivi, a condizione del rispetto di alcune prescrizioni, formulate al fine di garantire la sostenibilità ambientale del PFV.

Le prescrizioni direttamente attinenti al PFV sono di seguito sintetizzate:

- previsione nel piano, circa a metà della sua vigenza, di una revisione ed aggiornamento rispetto agli indirizzi in materia, con particolare riguardo al recepimento delle misure di conservazione e ai piani di gestione dei SIC in corso di redazione, concordando tale attività con il settore regionale competente in materia di tutela della biodiversità;
- mantenimento della perimetrazione originaria della ZRC Pratorondanino;
- mantenimento dell'Oasi Forte Ratti.

Sono state accolte le modifiche alle ZRC Val Noci e Roccagrande, e formulate alcune prescrizioni inerenti al monitoraggio del PFV, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto Ambientale.

Il parere regionale sottolinea come l'adozione di tutte le misure di mitigazione proposte nell'ambito dello studio di incidenza consenta di ridurre o annullare le possibilità di rilevanza negativa delle attività connesse al PFV.

Oltre alle prescrizioni sopra elencate, la DGR n. 1744 dispone in ultimo la trasmissione al Settore VIA della Regione Liguria, da parte della Provincia di Genova, del PFV adeguato al parere motivato, al fine della verifica di ottemperanza alle prescrizioni da parte dell'autorità competente, prima della sua approvazione.

Il PFV adeguato al parere motivato, contenente le modifiche e le integrazioni richieste, è stato trasmesso al Settore VIA della Regione Liguria con nota prot. 9571 del 29/01/2014.

Con nota prot. 27452 del 10/02/2014, il Settore VIA della Regione Liguria ha preso atto che quanto prescritto con DGR n. 1744 del 27/12/2013 è stato puntualmente ottemperato da parte della Provincia di Genova.

Con il ricevimento di detta nota sussistono tutte le condizioni necessarie per poter procedere all'approvazione del PFV della Provincia di Genova, modificato secondo il parere motivato espresso dalla Regione Liguria.

Il PFV si compone delle seguenti parti, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Relazione
- Carta del Piano Faunistico Venatorio in scala 1:85.000;
- Carta dello Studio di incidenza in scala 1:25.000;
- Compact disc contenente i dati rispondenti agli "Standard informatici per l'acquisizione degli elementi territoriali del piano faunistico venatorio provinciale", secondo quanto previsto dalla Regione Liguria con DGR n.387 del 15/04/2011;

Successivamente all'approvazione del PFV, sarà cura dell'Amministrazione provinciale:

- trasmettere il PFV alla Regione Liguria entro 15 giorni, per la verifica della compatibilità del Piano con gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria (art. 6 comma 5 e art. 12 comma 1 l.r. 29/94);
- trasmettere il PFV ai Comuni per l'affissione all'albo pretorio e alle Organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative (art. 7 comma 1 l.r. 29/94);
- pubblicare sul BURL l'atto definitivo di approvazione del PFV, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento, accompagnato da una dichiarazione di sintesi redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D della l.r. 32/12, dal provvedimento motivato espresso dall'autorità competente e dalle misure adottate in merito al monitoraggio (art. 10 comma 4 l.r. 32/2012);
- adottare le misure di mitigazione proposte nell'ambito dello studio di incidenza, per ridurre o annullare le possibilità di rilevanza negativa delle attività connesse al PFV;
- effettuare il monitoraggio del PFV (art 14 l.r. 32/12), utilizzando il sistema di indicatori integrato nel PFV, e pubblicando annualmente i risultati sul sito Internet istituzionale;
- effettuare, circa a metà della vigenza del PFV, una revisione ed aggiornamento rispetto agli indirizzi in materia, con particolare riguardo al recepimento delle misure di conservazione e ai piani di gestione dei SIC in corso di redazione, concordando tale attività con il settore regionale competente in materia di tutela della biodiversità.

È stata predisposta, ai sensi dell'art. 10 comma 5 l.r. 32/12, la Dichiarazione di sintesi, che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PFV e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni.

La Dichiarazione di sintesi, redatta secondo lo schema di cui all'allegato D della l.r. 32/12, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

È stato visto il Bilancio di previsione triennale 2014/2016 e relativi allegati, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1/2062 dell'8 gennaio 2014;

È stato visto il PEGP, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 18/13165 del 31 gennaio 2014;

È stato acquisito, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, il parere del Direttore della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti – come da allegato.

È stato inoltre acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000.

Visto l'art. 1 comma 441 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con cui è stato disposto che le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014;

Sulla base di quanto sopra esposto:

DELIBERA

1. di approvare, tenuto conto dell'esito positivo della valutazione ambientale strategica comprendente la valutazione di incidenza, il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Genova, costituito dai seguenti elementi, allegati alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 - Relazione
 - Carta del Piano Faunistico Venatorio in scala 1:85.000;

Deliberazione n. 6 del 19/02/2014

- Carta dello Studio di incidenza in scala 1:25.000;
- Compact disc contenente i dati rispondenti agli "Standard informatici per l'acquisizione degli elementi territoriali del piano faunistico venatorio provinciale", secondo quanto previsto dalla Regione Liguria con DGR n. 387 del 15/04/2011;

2. di approvare la Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 10 comma 5 l.r. 32/12;
3. di dare mandato alla Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti di procedere agli adempimenti successivi all'approvazione del Piano faunistico venatorio, richiamati nelle premesse;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

E S	Codice	Capitolo	Azione	Importo	Prenotazione N.	Impegno		Accertamento		Esercizio	Note
						N.	Anno	N.	Anno		

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il SERVIZIO AMBITI NATURALI, CACCIA E PESCA, SINISI PAOLO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

Il SERVIZIO FINANZIARIO ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE nella persona della Sig.ra Giulia Oliveri

Attestazione di esecutività

La deliberazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del TUEL d.Lgs 267/2000, dal _____

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li _____

Certificato di pubblicazione

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 20 febbraio 2014 al 07 marzo 2014 ai sensi dell'art. 124 del TUEL D. Lgs. n.° 267/2000 e dell'art. 32 Legge n.° 69/2009.

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 20 febbraio 2014